

DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL SERVIZIO: CONTROGARANZIE DIRETTE SU FINANZIAMENTI ALLE PMI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI E AL CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI DA BREVE A MEDIO TERMINE

BENEFICIARI	<p>Possono accedere alle controgaranzie le Piccole e Medie Imprese (PMI) così come definite all'art. 2, par. 1, n°7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6/08/2008. I requisiti necessari per rientrare nelle categorie di micro, piccola e media impresa sono sintetizzati nella tabella che segue¹.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Categoria d'impresa</th> <th>Numero di dipendenti</th> <th>Fatturato</th> <th>Valore totale dello stato patrimoniale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Media</td> <td>< 250</td> <td>< 50 mln euro</td> <td>< 43 mln euro</td> </tr> <tr> <td>Piccola</td> <td>< 50</td> <td>< 10 mln euro</td> <td>< 10 mln euro</td> </tr> <tr> <td>Microimpresa</td> <td>< 10</td> <td>< 2 mln euro</td> <td>< 2 mln euro</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le PMI devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; ▪ avere sede legale od operativa in Molise; ▪ non essere in difficoltà, ai sensi della "Comunicazione della commissione-Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" (GUUE C 244 del 1/10/2004)²; ▪ avere un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non inferiore al 5% ed un rapporto tra oneri finanziari e fatturato non superiore al 5%, con riferimento all'ultimo bilancio approvato, fatta salva la possibilità di effettuare attività ed interventi integrativi ed adeguati a rimuovere eventuali criticità. 	Categoria d'impresa	Numero di dipendenti	Fatturato	Valore totale dello stato patrimoniale	Media	< 250	< 50 mln euro	< 43 mln euro	Piccola	< 50	< 10 mln euro	< 10 mln euro	Microimpresa	< 10	< 2 mln euro	< 2 mln euro
Categoria d'impresa	Numero di dipendenti	Fatturato	Valore totale dello stato patrimoniale														
Media	< 250	< 50 mln euro	< 43 mln euro														
Piccola	< 50	< 10 mln euro	< 10 mln euro														
Microimpresa	< 10	< 2 mln euro	< 2 mln euro														
NATURA DELLE OPERAZIONI	<p>Concessione di controgaranzie: si tratta della garanzia personale, esplicita, incondizionata ed irrevocabile, prestata da Finmolise S.p.A. ai Garanti (Consorzi di garanzia collettivi fidi – Confidi) del finanziamento. In caso di inadempimento della PMI, la controgaranzia è escutibile, a prima richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal Garante, ove questi abbia già provveduto a soddisfare il soggetto finanziatore; ▪ dal soggetto finanziatore, in caso di mancato pagamento da parte del Garante. <p>La durata massima della controgaranzia è pari ad anni 5.</p>																
OPERAZIONI CONTROGARANTIBILI	Le controgaranzie sono prestate per operazioni delle PMI, volte al consolidamento dei debiti da breve a medio termine e/o a nuovi investimenti.																
SETTORI AMMISSIBILI	<p>Tutti i settori, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa comunitaria. In particolare sono esclusi i seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ - industria carboniera; ▪ - industria siderurgica; ▪ - costruzione navale; ▪ - fibre sintetiche. 																
MISURA DELLA CONTROGARANZIA	<p>L'importo massimo della controgaranzia alla singola PMI non può superare i limiti previsti dal regime <i>de minimis</i>³, ove applicato, e comunque non può essere superiore al 10% del patrimonio vigilato di Finmolise S.p.A.. La controgaranzia è concessa nella misura massima del 90% dell'importo garantito (che non deve essere superiore all'80% del finanziamento).</p>																
CUMULO	<p>La controgaranzia è cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria. La controgaranzia è cumulabile con altri contributi ricevuti in regime <i>de minimis</i> dall'impresa, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento³.</p>																
TASSO DI INTERESSE	Per gli interventi finalizzati al consolidamento dei debiti da breve a medio termine, il tasso di interesse al quale è regolata l'operazione di consolidamento deve risultare inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei debiti a breve termine da consolidare e deve essere, per la PMI, il più conveniente possibile, tra quelli vigenti sul mercato, al momento della definizione della pratica.																
COSTO DELLA CONTROGARANZIA	La controgaranzia è rilasciata da Finmolise S.p.A. senza oneri o spese a carico del garante o della PMI fatta eccezione per il rimborso delle spese vive, sostenute per l'effettuazione delle istruttorie, adeguatamente rendicontate																
AMMISSIONE ALLA CONTROGARANZIA	Le richieste di ammissione alle operazioni sono presentate sulla base di appositi modelli corredati della documentazione ivi richiesta. I modelli di domanda sono scaricabili dai siti www.finmolise.it , www.regionemolise.it e www.regione.molise.it/ufficioeuropa .																
TEMPI	Finmolise S.p.A. delibera l'ammissione, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande, al massimo entro un mese dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.																

¹ Affinché l'impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella, è sufficiente, fatto salvo il rispetto del requisito concernente il numero di dipendenti, l'osservanza di uno dei due parametri residui (Fatturato o Valore totale dello stato patrimoniale). I dati impiegati per calcolare le ULA (Unità Lavorativa Annuale) e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie delle ULA o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

² In particolare, le imprese sono definite "non in difficoltà" se non si trovano nelle seguenti condizioni:

- in caso di società a responsabilità, la PMI abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- in caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, la PMI abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti della PMI di una procedura concorsuale per insolvenza.

³ L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i limiti previsti dai pertinenti Regolamenti di seguito sintetizzati.

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore della produzione dei prodotti agricoli</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3 Aiuti de minimis</i></p> <p>1. <i>omissis</i> 2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7.500,00 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. <i>3, 4, 5...omissis</i> 6 d) gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono considerati aiuti de minimis trasparenti se la parte «garanzia» del prestito sotteso non supera 56.250,00 EUR per impresa.</p>
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO (CE) N. 875/2007 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3 Aiuti di importanza minore (de minimis)</i></p> <p>1... <i>omissis</i> 2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato. <i>3,4,5,6...omissis</i> 7 e) gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti de minimis se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 225.000,00 EUR per impresa.</p>
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2 Aiuti d'importanza minore («de minimis»)</i></p> <p>1. <i>...omissis</i> 2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. 3. <i>...omissis</i> 4.d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1.500.000,00 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750.000,00 EUR per impresa.</p>